

La percentuale delle decisioni interlocutorie si attesta ad un livello analogo a quello emergente per i giudizi in primo grado (meno del 6%), confermando l'assoluta prevalenza delle pronunce che chiudono il giudizio.

Superiore, rispetto ai giudizi di primo grado, è invece l'incidenza delle decisioni sul merito rispetto a quelle dichiarative: le prime, infatti rappresentano quasi i due terzi del totale.

La percentuale degli appelli accolti è del 47%, mantenendosi sui livelli dell'anno precedente (46%).

Può essere utile notare che, ponendo in rapporto le decisioni di accoglimento in sede di appello con le sentenze definitive rese dai T.a.r., emerge che oltre il 95 % delle liti viene risolto sulla base delle determinazioni adottate in primo grado, che non risultano né appellate né riformate.

In aumento, del 10%, è il volume delle ordinanze cautelari (passate dalle 4.800 del 1998 alle 5.100 circa del 1999), con un'incidenza percentuale sul numero dei ricorsi pari al 38%. Il che evidenzia, sul piano quantitativo, una minore frequenza della fase cautelare davanti al giudice di appello, di quanto accade per il giudizio in primo grado.

L'impegno profuso dal Consiglio di Stato nell'attività giurisdizionale ha consentito di invertire il *trend* di lievitazione dei giudizi pendenti, che a fine anno sono risultati circa 28.800.

Tuttavia, va rilevato che, contrariamente alle pendenze in primo grado, è logico presumere che, per la gran parte del contenzioso in appello, le parti abbiano vivo ed urgente l'interesse ad una decisione del merito, per la quale, allo stato attuale, sul piano puramente statistico, può essere previsto un tempo medio di attesa di almeno due anni.

III – L'ATTIVITA' CONSULTIVA

Di rilevanza non secondaria, e non solo dal punto di vista quantitativo, si rivela l'attività dell'Adunanza generale e delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, estrinsecatasi nella emanazione di pareri su quesiti, su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e su atti di produzione normativa.

La funzione consultiva, prevista dalla carta costituzionale, oltre a costituire un valido supporto per l'attività amministrativa e normativa, assicura anche, per quanto riguarda i pareri sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato, l'operatività di un rimedio para-giurisdizionale efficace, economico e sollecito, come alternativa al ricorso giurisdizionale, per le parti interessate che liberamente scelgano di rinunciare ai vantaggi (ma anche agli oneri) connessi al doppio grado di giudizio ed al contraddittorio processuale.

In materia di attività consultiva occorre segnalare che in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997 si è verificata una sensibile riduzione del campo di azione dell'attività consultiva obbligatoria del Consiglio di Stato. Sono stati, infatti, soppressi tutti i pareri obbligatori ad eccezione dei seguenti:

- a) il parere obbligatorio sui regolamenti statali (ministeriali o governativi) e sui testi unici di qualunque rango;
- b) il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- c) il parere sugli "schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni pre-disposti da uno o più ministri", atti destinati a porsi come parametri ai quali i singoli contratti, accordi e convenzioni dovranno, volta a volta, conformarsi.

Il numero dei ricorsi straordinari sottoposti al vaglio dell'organo consultivo aumenta invece del 26%, superando le 7 mila richieste di parere.

Complessivamente la quantità di affari definiti, pari a 7.600, raggiunge quasi il numero degli affari pervenuti, pari a 7.800 (a fronte dei circa 5 mila affari pervenuti e degli oltre 9 mila definiti nel 1998).



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E SUGLI INCARICHI CONFERITI A NORMA DEL III COMMA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 27.4.1982, n.186

Anno 2000

Con nota in data 15 ottobre 2003, prot. n. 2072/CP il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha fatto pervenire gli elementi per la stesura della relazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1, n. 4 della legge n. 186/82 sullo stato della giustizia amministrativa per l'anno 2000.

Secondo una suddivisione tradizionale il Consiglio di Presidenza ha ripartito i dati in tre sezioni, concernenti rispettivamente:

- l'organizzazione ed il personale della magistratura amministrativa in servizio presso il Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (d'ora innanzi indicati come Consiglio di Stato), nonchè presso i Tribunali amministrativi regionali, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la Sezione autonoma di Bolzano (d'ora innanzi T.A.R.);
- l'attività giurisdizionale svolta dagli organi della giustizia amministrativa;
- l'attività consultiva demandata al Consiglio di Stato.

I - L'ORGANIZZAZIONE ED IL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA

1. Con l'anno 2000 si è concluso il mandato triennale del Consiglio di presidenza nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 1998.

Il Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge n. 186 del 1982, ha adempiuto ai compiti di gestione dell'apparato della giustizia amministrativa, affrontando le prime problematiche poste dall'attuazione delle nuove disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

Si è provveduto alla provvista dei magistrati nei vari uffici giudiziari, con la nomina del nuovo Presidente titolare del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la copertura degli incarichi direttivi presso le sezioni del Consiglio di Stato e le sedi vacanti dei T.a.r., l'assegnazione di funzioni presidenziali nelle sezioni interne e nelle staccate dei T.a.r., il passaggio di consiglieri dai T.a.r. al Consiglio di Stato, l'indizione delle procedure concorsuali e l'immissione in servizio dei vincitori, le promozioni.

Sempre attiva è stata l'opera di impulso per l'informatizzazione della giustizia amministrativa, che ha visto l'attivazione e l'entrata a regime del sito *web* istituzionale.

Nel quadro delle misure volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, il Consiglio si è occupato della modifica delle dotazioni organiche del personale amministrativo e ha compiuto una ricognizione dei criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie.

Non è mancata l'attivazione di opportuni controlli sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle direttive emanate dall'organo di autogoverno in materia di incarichi extra-istituzionali e di anagrafe patrimoniale dei magistrati,

Sono state intraprese le iniziative necessarie ai fini dell'attuazione dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, prevista dall'art. 53-bis della legge n. 186 del 1982, introdotto dall'art. 20 della legge n. 205 del 2000.

Nel contempo, sono state apportate modificazioni ed integrazioni ai criteri per il conferimento degli incarichi arbitrali ed è stata effettuata una ricognizione dei criteri per il collocamento fuori ruolo dei magistrati.

2. Nell'anno in esame è stato disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo di tre magistrati del Consiglio di Stato, a fronte del rientro in ruolo di sette, ai quali va aggiunto il rientro in ruolo di tre magistrati T.a.r.. Complessivamente il numero dei magistrati chiamati a svolgere incarichi, di rilevante impegno istituzionale, non compatibili con il contemporaneo esercizio delle funzioni giurisdizionali, è passato dai 34 di fine 1999, ai 27 di fine 2000 (dei quali 17 appartenenti al Consiglio di Stato e 10 ai T.a.r.).

3. Le risorse finanziarie assegnate nell'anno 2000 al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse ammontano a complessive lire 250.746.582.000 e sono destinate alle spese correnti nella misura del 99,60% ed alle spese in conto capitale nella misura dello 0,40%. L'84,34% delle risorse finanziarie assegnate per le spese correnti sono riservate alle spese per il personale (di magistratura ed amministrativo); l'informatizzazione dei procedimenti e lo sviluppo dell'informatica d'Ufficio assorbono il 3,67% della disponibilità finanziaria; le spese per il pagamento dei canoni di locazione impegnano il 5,05% dello stanziamento complessivo delle spese correnti; ed infine l'acquisizione di beni e servizi (escluse le locazioni) per le 30 sedi istituzionali prevede l'utilizzo del

6,95% del totale delle spese correnti preventivate. La somma di un miliardo è prevista in conto capitale per l'acquisto di mobilio, di attrezzature non informatiche e delle dotazioni librerie.

II – L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

1. La citata legge n. 205, entrata in vigore il 5 agosto 2000, nelle more della preannunciata riforma organica del processo amministrativo, anticipa alcune rilevanti modifiche in tema di giustizia amministrativa, le quali hanno immediatamente richiesto l'impegno di tutto l'apparato per consentire una tempestiva applicazione del dettato legislativo.

Il motivo ispiratore della novella è essenzialmente riconducibile all'esigenza di offrire al cittadino un servizio più celere e rispondente alle attese di giustizia, mediante la rimodulazione e l'integrazione degli strumenti processuali, con la mutazione, dal rito civilistico, di provvedimenti provvisori e monitori nelle materie di giurisdizione esclusiva, il cui ambito è stato precisato e conformato al dettato costituzionale, con l'introduzione di un procedimento camerale per le liti cagionate dall'inerzia dell'amministrazione, con l'estensione dell'ottemperanza per le esecuzione delle sentenze amministrative di primo grado non passate in giudicato, purché non sospese, con l'arricchimento e la razionalizzazione dell'attività istruttoria, con la puntualizzazione dei mezzi cautelari anticipatori del giudizio, con la predisposizione di un rito accelerato per alcune materie che esigono una pronta definizione della lite, con la stimolazione di decisioni immediate per la risoluzione di contro-

versie che non richiedono motivazioni complesse, con la previsione di rimedi per lo sfoltimento dell'arretrato.

E', come ovvio, prematura una valutazione sugli effetti sortiti dalla nuova disciplina e, quindi, soltanto nel prossimo anno si potranno analizzare gli effetti che essa produrrà, quantomeno sui tempi di decisione, drasticamente ridotti grazie alle pronunce in forma semplificata.

Oltre agli strumenti sulle regole processuali la legge n. 205 invero non manca di contemplare un aumento degli organici, sia dei magistrati, sia del personale amministrativo. Tuttavia è da rilevare che a fine 2000 la dotazione organica dei magistrati T.a.r. presenta, nonostante lo svolgimento dei concorsi annualmente banditi, 56 posti vacanti, pari al 18% della dotazione complessiva prevista prima del citato ampliamento. Pertanto è agevole presumere che la copertura delle 60 unità aggiuntive richieda tempi non brevi, tenuto anche conto dell'esigenza di salvaguardare il livello qualitativo del reclutamento nella magistratura amministrativa.

2. Dai principali indicatori statistici sull'operatività degli organi della giustizia amministrativa non emerge, almeno nell'immediato, una contrazione nel contenzioso innanzi al giudice amministrativo.

Il numero dei ricorsi complessivamente proposti nel 2000, pari ad oltre 113 mila, registra anzi un brusco aumento (+16%), contraddicendo l'andamento flettente degli anni precedenti e ritornando vicino ai livelli del picco di 118 mila verificatosi nel 1994.

A fronte di ciò l'operatività degli uffici giudiziari ha consentito la decisione di oltre 83 mila ricorsi (8.500 in più del 1999 e ben 19 mila in più del 1998).

Lo sforzo profuso nel fronteggiare la crescente domanda di giustizia amministrativa consente di arginare, ma non arresta la crescita dei ricorsi pendenti, che sfiorano ormai le 934 mila cause in attesa di decisione.

L'entità delle giacenze in primo grado e le carenze di organico presso i Tribunali amministrativi rendono allo stato problematica la possibilità di conseguire in concreto uno sfoltimento delle pendenze e la stessa attuazione delle nuove disposizioni in materia di ricorsi ultradecennali.

Migliore si mantiene la situazione del contenzioso in appello, laddove il numero dei ricorsi decisi nel 2000 supera quello dei ricorsi proposti, permettendo di contenere il livello delle pendenze entro limiti che possono far ipotizzare un tempo medio di attesa di poco più di due anni.

3. Per quanto riguarda, più in dettaglio, la situazione dei T.a.r., i ricorsi proposti passano dagli 84 mila del 1999 agli oltre 100 mila del 2000.

L'incremento nell'afflusso di ricorsi riguarda tutte le circoscrizioni (con la sola eccezione di Toscana, Abruzzo e Molise), ma si rivela particolarmente cospicuo in Umbria (oltre l'80% in più), nonché in Piemonte, Calabria e Sardegna (con aumenti intorno al 50%).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, quasi un quarto di tutti i nuovi ricorsi si concentra presso il T.a.r. del Lazio, il che è agevolmente spiegabile dalla particolare competenza di quel Tribunale e dalla presenza nella sua circoscrizione degli organi dell'amministrazione centrale dello Stato.

Per il resto la ripartizione dell'afflusso di ricorsi su base regionale è notevolmente diversificata. Nella Campania affluisce ben oltre un sesto delle nuove liti. Seguono, nell'ordine, la Sicilia, la Puglia, la Lombardia e la Calabria con un numero di ricorsi depositati compreso tra i 10.500 e i 6.500, corrispondenti ad una fascia

compresa tra il 10 ed il 6% del totale nazionale. Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Marche ed Umbria si collocano tra l'1 ed il 4% del totale nazionale, mentre tutte le altre circoscrizioni raccolgono meno di mille ricorsi, corrispondenti ad una soglia dell'1% del totale.

In proposito va segnalato che in otto regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Lombardia, Calabria, Emilia-Romagna e Abruzzo) sono costituite sezioni staccate per un maggior decentramento ed una migliore distribuzione del contenzioso. Senonché il numero di tali sezioni – determinato in occasione dell'istituzione dei T.a.r., un trentennio fa – appare suscettibile di una opportuna riconsiderazione alla luce delle effettive esigenze attuali e delle nuove prospettive per il contenzioso amministrativo a seguito delle riforme introdotte dal D.Lgs n. 80/1998 prima, e dalla L. n. 205 del 2000 poi.

4. Se si mette in rapporto la popolazione residente con le nuove cause instaurate, si può ricavare una misura indicativa della propensione del cittadino a chiamare in giudizio la pubblica amministrazione. A causa dell'accresciuto gettito dei nuovi ricorsi, il tasso di litigiosità aumenta dall'1,5 all'1,7 %: il che significa che, nel 2000, un cittadino su 575 ha intentato causa innanzi al giudice amministrativo (nel 1999 era uno su 687).

A parte il T.a.r. Lazio, al quale affluiscono anche cause aventi una rilevanza extraregionale (per cui non è significativo il confronto dei relativi ricorsi con la popolazione ivi residente), le regioni meridionali, con la sola eccezione della Basilicata, presentano, tradizionalmente, un tasso di litigiosità più elevato della media nazionale, raggiungendo i valori massimi in Campania ed in Calabria (nelle quali si supera la soglia del 3%).

Tali dati rappresentano, con ogni probabilità, un sintomo dello stato di disagio diffuso in queste regioni.

Per contro nelle regioni centro-settentrionali l'indice di litigiosità è generalmente inferiore alla media, con i valori più bassi (in ordine crescente) in Emilia-Romagna, Friuli-V.G., Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana (tutte attestate sotto l'1%).

5. Il considerevole incremento dei ricorsi proposti nel 2000 è costituito principalmente da ricorsi in materia di pubblico impiego che, dopo la flessione registrata nel 1999, sono aumentati di ben 12 mila unità (+ 53%), raggiugnendosi ad oltre 34 mila e conquistando il primo posto tra le materie oggetto di giudizio.

Tuttavia, l'affluenza di tali giudizi sembra imputabile, soprattutto, a fattori contingenti, connessi alla scadenza del termine del 15 settembre 2000, prevista dall'art. 45, co. 17, del d. lgs. n. 80 del 1998, per la proposizione innanzi al giudice amministrativo delle cause relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.

Dopo il contenzioso sul pubblico impiego, che costituisce più di un terzo del totale dei ricorsi sopravvenuti, il settore di maggior rilevanza, sul piano quantitativo, è quello dell'edilizia ed urbanistica, che rappresenta, con 24 mila ricorsi, circa un quarto del totale.

Il maggior numero di tali ricorsi (oltre 6 mila) affluisce in Campania, dove rappresenta più di un terzo del contenzioso; ma la materia assume analoga rilevanza percentuale in Veneto e Toscana. Dal lato opposto è in Calabria che si registra il livello minimo di tale settore (inferiore al 10% del totale regionale).

Tra le materie di maggiore importanza, non solo sul piano quantitativo, ma anche per il rilievo degli interessi pubblici e privati coinvolti, è da segnalare il settore

dei contratti e dell'amministrazione e gestione dei beni patrimoniali e demaniali, che rappresenta l'11% del totale dei nuovi ricorsi.

Tutti gli altri settori, che nel complesso rappresentano circa un terzo del contenzioso, comprendono materie (come industria, commercio e artigianato, istruzione, sanità, lavori pubblici ed altre ancora) la cui rilevanza non si presta ad essere evidenziata sul piano meramente statistico.

Il livello dei ricorsi di ottemperanza per l'esecuzione di precedenti pronunce giurisdizionali si mantiene entro limiti generalmente contenuti (mediamente pari all'1,5% dei ricorsi proposti, con una punta del 2,7% nella sola Sicilia).

6. Prosegue a ritmo sostenuto il ritmo di crescita delle decisioni rese in primo grado, che superano le 69 mila unità, con oltre 9 mila sentenze in più rispetto all'anno precedente (pari ad un aumento del 16%).

Tale crescita riguarda non solo le sentenze di contenuto dichiarativo (sulla ammissibilità, procedibilità o ricevibilità del ricorso), che rappresentano il 58% del totale, con un aumento del 22%, ma anche le sentenze sul merito della controversia, che costituiscono il 37 % del totale, con un aumento del 9%.

Per contro le decisioni interlocutorie, che non definiscono la lite, si attestano ad appena il 5%.

Questi dati evidenziano il concreto impegno degli organi giudiziari nel fronteggiare l'affluenza del nuovo contenzioso e nello smaltimento di quello arretrato, con un carico di lavoro che grava su appena 258 magistrati in servizio .

Per quanto riguarda l'esito delle decisioni sul merito della lite, la percentuale delle pronunce di accoglimento del ricorso si mantiene stabilmente intorno al 47% del totale (come nel 1998 e nel 1999).

Come nel 1999, in Lombardia, Liguria, Puglia e Sicilia si presentano percentuali di accoglimento superiori rispetto alla media, mentre in Piemonte e Sardegna si rilevano tassi di accoglimento più contenuti.

La registrazione di questi dati statistici non si presta tuttavia a deduzioni che implicherebbero valutazioni qualitative sull'oggetto dei giudizi.

7. Anche il numero delle ordinanze evidenzia un consistente aumento (+11%), ragguagliandosi nel 2000 a 58.500 provvedimenti (5.500 in più rispetto al 1999), dei quali circa 47 mila resi in sede cautelare (4 mila in più rispetto al 1999).

Se ne può desumere che, mediamente, un ricorso su due comporta l'emanazione di una pronuncia cautelare; il che determina l'esigenza, essenziale ai fini di una compiuta ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, di un assiduo impegno dei collegi giudicanti nella sollecita assunzione di una mole di provvedimenti camerali che non sopportano ritardi.

Tendenzialmente, le determinazioni cautelari assumono un'incidenza particolarmente elevata in Lombardia (dove il rapporto tra ordinanze e ricorsi proposti ha raggiunto il 74%), mentre è contenuta sotto il 33% in Puglia, Sardegna, Friuli V.G. ed Umbria.

L'esteso ricorso alle misure cautelari pone, in termini ancor più pressanti, l'urgenza di pervenire ad una sollecita definizione delle controversie, evitando che l'allungamento dei tempi di durata del giudizio snaturi il carattere provvisorio del rimedio cautelare.

8. Sennonché, alla fine del 2000, i ricorsi pendenti in primo grado raggiungono il limite delle 907 mila unità, con un aumento del 3,4%.

Nonostante il continuo e progressivo aumento della quantità di ricorsi decisi, l'abnorme tasso di crescita dei ricorsi depositati nell'anno determina un ulteriore aumento di 30 mila unità dei giudizi in attesa di definizione.

Ciò implica intuitivamente un allungamento dei tempi di durata del giudizio, con riflessi negativi sia sul piano dell'efficienza dell'azione amministrativa, sia su quello della effettività della tutela giurisdizionale.

Solo in cinque regioni (Lombardia, Friuli V.G., Marche, Abruzzo e Puglia) si consegue una deflazione del livello delle giacenze, mentre in tutti gli altri Tribunali il numero dei ricorsi decisi è sempre inferiore a quello dei ricorsi depositati. La situazione risulta particolarmente pesante in Sicilia, Piemonte e Campania, nelle quali la percentuale dei ricorsi decisi raggiunge appena il 40 % circa delle sopravvenienze.

In particolare, la Campania è la regione con le maggiori giacenze (quasi 202 mila fascicoli, 10 mila in più del 1999), pari al 22% di tutte le pendenze. Di poco inferiore è il livello degli arretrati presso il T.a.r. Lazio (181 mila, ugualmente con 10 mila ricorsi in più rispetto al 1999).

Si può comunque presumere che una porzione ampia, anche se allo stato non quantificabile, di tali ricorsi è costituita da un contenzioso solo apparente, per il quale le stesse parti dimostrano un sostanziale disinteresse alla conclusione della lite, trascurando di coltivare il ricorso con il loro impulso.

9. Per quanto riguarda la situazione del contenzioso innanzi al Consiglio di Stato, è invece da rilevare che il volume dei giudizi proposti, pari a 12.700 circa, è diminuito di circa il 7% rispetto al 1999, tornando su livelli prossimi a quelli del 1998.

La maggior parte di tali ricorsi (95%) si riferisce ad appelli contro le decisioni del giudice di prime cure.

Il combinato andamento di tali grandezze (in flessione per i primi ed in crescita per le seconde) evidenzia una significativa tendenza delle parti ad esaurire il giudizio sulla base della pronuncia resa in primo grado; si può, infatti, ricavare che meno di una sentenza su cinque risulta sottoposta al vaglio del giudice di appello.

Nella distribuzione per materie, il settore di gran lunga prevalente è sempre quello del pubblico impiego, che costituisce quasi la metà dei ricorsi proposti.

I ricorsi aventi ad oggetto l'assetto del territorio segnano del pari un significativo aumento, rappresentando un quinto degli appelli depositati.

In flessione risulta invece il contenzioso sull'attività della p.a. e quello in tema di industria e commercio, con una incidenza percentuale rispettivamente pari all'11 ed al 12% dei nuovi giudizi complessivamente instaurati innanzi al giudice di appello.

Il volume dei ricorsi decisi ha superato il numero dei ricorsi presentati, consentendo un apprezzabile diminuzione (-5%) del livello delle giacenze, che, a fine anno, si ragguagliano a poco più di 27 mila ricorsi pendenti.

Tale risultato è essenzialmente attribuibile non solo al rallentamento nell'afflusso di nuovi ricorsi, ma anche ad un consistente aumento del numero delle decisioni (+8%).

Tuttavia, la quantità dei giudizi pendenti si presenta ancora più che doppia rispetto alla mole dei ricorsi che, mediamente, possono essere smaltiti in un anno.

La percentuale delle decisioni interlocutorie risulta contenuta entro il 7%, confermando l'assoluta preponderanza (così come accade anche in primo grado) delle decisioni che definiscono il giudizio.

Per la maggior parte prevalgono le pronunce sul merito rispetto a quelle dichiarative: le prime, infatti rappresentano oltre i due terzi del totale delle decisioni.

La percentuale degli appelli accolti è del 48%, mantenendosi su livelli sostanzialmente corrispondenti a quelli degli anni precedenti.

Da ciò si può ricavare che oltre il 95% delle liti viene risolto con le decisioni di primo grado, che non risultano né appellate né riformate.

In costante e progressiva espansione è il volume dei provvedimenti cautelari, pari ad oltre 5.400 (con un aumento di circa il 6%), che rappresentano oltre il 90% di tutte le ordinanze emesse dal giudice di appello.

Del pari si manifesta in crescita la propensione all'utilizzo, in sede di appello, delle misure cautelari, la cui incidenza percentuale rispetto al numero dei ricorsi proposti è salita dal 38% del 1999 al 43% del 2000, approssimandosi a valori (ancora inferiori, ma) più vicini a quelli registrati in primo grado.

III – L'ATTIVITA' CONSULTIVA

Accanto all'attività giurisdizionale, di grande impegno e rilevanza risulta l'attività consultiva svolta dal Consiglio di Stato, in posizione di neutralità ed indipendenza, con l'emanazione di pareri su questioni non di rado di rilevante spessore, su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e su atti di produzione normativa.

Tale funzione, nel quadro delle disposizioni costituzionali, non solo costituisce un significativo punto di riferimento tecnico-giuridico nell'azione amministrativa,